



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 – 30 OTTOBRE 2025

Riunione del 22 Ottobre 2025

20.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **De Vita Danilo**, nella qualità di Presidente dell'U.S.D. Montmartre
- **U.S.D. Montmartre**, in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe

* * *

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- **Sig. De Vita Danilo**, n. q. di Presidente dell'U.S.D. Montmartre, per non aver provveduto, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento, al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dall'ASD Libero Sport, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta M. S., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;
- **U.S.D. Montmartre**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Reg. Giur. FIPAV.

O S S E R V A

Il presente procedimento trae origine dall'esposto inviato dall'ASD Libero Sport con cui lamentava il mancato pagamento da parte dell'U.S.D. Montmartre del premio di compensazione, spettante ex art. 61 R.A.T., per il tesseramento di un'atleta già con esso vincolata.



Con atto del 24.06.2025 la Procura dava avvio alle indagini e, con supplemento istruttorio di pari data, la stessa chiedeva conferma all'Ufficio Tesseramento dei dati e dei fatti posti a fondamento della già menzionata segnalazione.

A mezzo nota dell'01.07.2025 il Responsabile del Settore Affiliazioni e Tesseramento confermava le informazioni contenute nell'esposto, specificando che l'importo da versare in favore della ASD Libero Sport, a titolo di premio di compensazione, era pari ad € 750,00.

Acquisita la detta nota ed ascoltato, in data 15.07.2025, il Presidente p. t. della società incolpata, con atto di conclusione delle indagini del 07.07.2025 la Procura procedeva, quindi, al deferimento degli incolpati con atto di deferimento del 18.07.2025 (REG. N. 180/2024-2025), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 22 Ottobre 2025.

All'udienza del 22 Ottobre 2025 si sono collegati:

- per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Maccarone, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 400,00 per la società incolpata e della squalifica di 3 mesi per il Presidente di quest'ultima;
- il Presidente della società U.S.D. Montmartre, Sig. De Vita Danilo, il quale ha ribadito di aver chiesto il prestito dell'atleta M. S., ma non il relativo trasferimento definitivo e di non essere stato preventivamente informato della necessità di dover corrispondere un indennizzo.

Motivi della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

In data 26/09/2024, l'atleta M. S., già tesserata con il sodalizio ASD Libero Sport, perfezionava il proprio tesseramento con la società U.S.D. Montmartre per la stagione sportiva 2024/2025.

A mezzo Pec del 03.12.2024 e del 17.02.2025, la società ASD Libero Sport sollecitava il sodalizio incolpato a provvedere al pagamento del premio di compensazione nei termini di legge, senza, però, alcun esito.

La violazione della normativa in questione sussiste, non avendo la società U.S.D. Montmartre provveduto al pagamento della prima rata del premio di compensazione entro il termine di 5 mesi dal tesseramento, così come stabilito dall' art. 61, comma 4 R.A.T.



Sia in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, sia all'udienza del 22.10.2025 il Presidente p. t. del sodalizio incolpato ha tentato di giustificare il proprio comportamento, sostenendo di aver chiesto all'ASD Libero Sport soltanto il prestito dell'atleta M. S., ma non il trasferimento definitivo della stessa e di non essere stato preventivamente informato di dover corrispondere un indennizzo.

In ogni caso, in sede di audizione personale il Presidente in questione - seppur contestando il modo con cui è stato gestito il trasferimento da parte dell'ASD Libero Sport - ha pacificamente ammesso che avrebbe potuto rifiutare il trasferimento definitivo dell'atleta di cui ci si occupa; nella medesima sede lo stesso dichiarava, infine, la propria disponibilità al pagamento del premio di compensazione, ma agli atti del procedimento non risulta traccia di tale adempimento, circostanza che comunque avrebbe potuto essere valutata come attenuante.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. De Vita Danilo, quale Presidente p. t. della società U.S.D. Montmartre, per 3 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la multa pari all'importo di € 150,00 a carico della società U.S.D. Montmartre, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Roma, 22 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Ottobre 2025